

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del'8 giugno 2026)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Ambito di applicazione)

Ai sensi degli artt.2 e 5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il presente regolamento è applicabile alla mediazione svolta dall'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ordine del Giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e di conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art.2

(Domanda di mediazione)

La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte o dal proprio avvocato, ove previsto o presente, in forza di procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione.

La domanda di mediazione deve contenere:

- α) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita Iva ed il Codice Univoco Destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche eventualmente quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.
- β) la descrizione dei fatti e delle questioni controversie dell'oggetto della domanda;

- χ) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento.

La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link di collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o da remoto;
- c) in caso di mediazione demandata dal Giudice l'indicazione degli estremi dell'ordinanza e l'allegazione del provvedimento di rinvio della mediazione;
- d) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice, l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e la sua allegazione.

Ai sensi dell'art.4 primo comma del D.Lgs. n.28/2010 la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione o trasmessa a mezzo PEC o per posta ordinaria.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il certificato anagrafico della parte chiamata;
- b) in caso di persona giuridica la visura estratta dal Registro delle Imprese;
- c) in caso di Associazioni lo Statuto;
- d) il documento di identità della parte in corso di validità;
- e) l'informativa privacy sottoscritta;
- f) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro come prevista dall'art.28, quarto e quinto comma, del D.M. n.150/2023.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art.3

(Adesione alla mediazione)

L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte o dal proprio avvocato, ove previsto o presente, in forza di procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione.

L'adesione alla mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita Iva ed il Codice Univoco Destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche eventualmente quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento.

L'adesione può contenere:

- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link di collegamento.

L'adesione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione o trasmessa a mezzo PEC o per posta ordinaria.

Alla adesione devono essere allegati:

- α) il certificato anagrafico della parte chiamata;
- β) in caso di persona giuridica la visura estratta dal Registro delle Imprese;
- χ) in caso di Associazioni lo Statuto;
- δ) il documento di identità della parte in corso di validità;
- ε) l'informativa privacy sottoscritta;
- φ) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro come prevista dall'art.28, quarto e quinto comma, del D.M. n.150/2023.

Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento costituisce accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

In mancanza di adesione formalizzata ai sensi del presente articolo, l'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal Mediatore previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro

Art.4

(Istanza di mediazione congiunta)

La domanda di Mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati, ove previsti o presenti, con procura, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione.

La domanda deve contenere:

- α) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita Iva ed il Codice Univoco Destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche eventualmente quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.
- β) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse dell'oggetto della domanda;
- χ) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento.

La domanda di adesione può contenere l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link di collegamento.

La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione o trasmessa a mezzo PEC o per posta ordinaria.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) i certificati anagrafici delle parti;
- b) in caso di persona giuridica la visura estratta dal Registro delle Imprese;
- c) in caso di Associazioni lo Statuto;
- d) il documento di identità della parte in corso di validità;
- e) l'informativa privacy sottoscritta;
- f) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro come prevista dall'art.28, quarto e quinto comma, del D.M. n.150/2023.

Il deposito della domanda di mediazione congiunta costituisce accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

CAPO II – LA SEGRETERIA

Art.5

(Funzioni e Attività)

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione è coadiuvato per le attività di segreteria e amministrative da personale che viene individuato dal Consiglio direttivo e sottoposto a delibera del Consiglio dell'Ordine.

Il Personale addetto alle funzioni di segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito, all'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'art.11, primo e secondo comma, del D.Lgs. n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

Il personale addetto alla segreteria coadiuva il Responsabile del servizio di mediazione nella verifica de:

- a. la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento e la annota nell'apposito Registro;
- b. l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione coadiuvato dal personale addetto alla segreteria comunica nel più breve tempo possibile ed in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a. alla parte istante:

il nominativo del Mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, nonché eventuali integrazioni all'indennità dovuta;

b. all'altra o alle altre parti:

la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, le indennità dovute, unitamente all'invito a comunicare la propria adesione almeno due giorni prima dell'incontro, avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale specifica per la mediazione.

Ai fini delle suddette comunicazioni, l'indirizzo elettronico certificato del difensore è unicamente quello comunicato dallo stesso all'Ordine di appartenenza.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, coadiuvato dal personale addetto alla segreteria, informa la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt.17 e 20 del D.Lgs. n.28/2010 e l'avverte delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell'art.12 bis del D.Lgs. n.28/2010.

Al fine di impedire le decadenze ed interrompere le prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte o alle parti invitate, ai sensi dell'art.8, secondo comma del D.Lgs. n.28/2010 e successive modifiche, la sola domanda di mediazione già depositata, fermo l'obbligo dell'Organismo di provvedere alle comunicazioni di cui al quarto comma del D.Lgs. n.28/2010.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, coadiuvato dal personale addetto alla segreteria, conserva il verbale al quale è allegato l'accordo di mediazione in apposito

archivio; conserva inoltre per tre anni dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali degli incontri.

I difensori devono provvedere a ritirare i documenti depositati in formato cartaceo presso la Segreteria amministrativa alla conclusione del procedimento.

I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori, salva diversa specificazione.

Fermo quanto previsto dall'art.9, secondo comma, del D.Lgs. n.28 e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.47, sesto comma, del D.M. n.150/2023, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione ed ai documenti depositati nelle sessioni comuni; il diritto di accesso agli atti e documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, o riservati alla visione del solo mediatore, è garantito alla sola parte depositante.

Art.6

(Accesso agli atti)

Fermo quanto previsto dall'art.9, secondo comma, del D.Lgs. n.28 e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.47, sesto comma, del D.M. n.150/2023 e salvi i disposti di cui alla L. n. 241/1990 e del D.P.R. n.184/2006, per quanto applicabili, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione ed ai documenti depositati nelle sessioni comuni; il diritto di accesso agli atti e documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, o riservati alla visione del solo mediatore, è garantito alla sola parte depositante.

Ciascuna parte può chiedere – mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale se ne fa richiesta – l'accesso agli atti sia mediante esame visivo

dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti anche su supporto informatico.

Ove il rilascio di copia avvenga su supporto informatico esso può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione / scansione.

Il rilascio di copie viene effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento Contabile dell'Ordine degli avvocati di Ivrea.

Responsabile dell'accesso agli atti è il Responsabile dell'Organismo di mediazione.

CAPO III – IL PROCEDIMENTO

Art.7

(Il procedimento in presenza)

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo in Ivrea, via Cesare Pavese n.4, posta all'interno della sede dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, e di tale deroga sarà data comunicazione per il tramite del personale addetto alla segreteria dell'Organismo.

Nelle procedure di mediazione obbligatorie e demandate dal Giudice le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.

La parte impossibilitata – per giustificato motivo – a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte, alle quali possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

Art.8

(Il procedimento da remoto)

Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica nel qual caso si applicano le previsioni di cui all'art.8 bis del D.Lgs. n.28/2010.

Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare ad uno o più incontri da remoto anche quando la Mediazione non si svolge in modalità telematica nel qual caso si applicano le previsioni di cui all'art.8 bis del D.Lgs. n.28/2010.

L'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al "link" di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo;
- il "link" inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi, da conservare con cura in quanto necessario per attivare il collegamento e l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del "link" stesso;
- tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della Mediazione;
- l'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento della sessione da remoto;
- con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a

rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione a terzi;

- al momento stabilito, come comunicato alle parti, il Mediatore avvia la seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze telematiche”;
- all’incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art.8 settimo comma, del D.Lgs. n.28/2010 ed eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti previa trasmissione al Mediatore del documento d’identità e loro identificazione da parte dello stesso;
- la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento ed è vietata qualsiasi forma di acquisizione audio / visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di tali dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio / video / testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione;

- le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive;
- non è possibile allontanarsi, se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati, e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e di togliere la parola e, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
- qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro, dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro;
- al termine del procedimento il Mediatore direttamente o per il tramite della Segreteria invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati ed alle parti, anche presso i loro avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto, affinché tutti i partecipanti in successione tra loro lo sottoscrivano mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e lo inoltrino, sempre telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata, al Mediatore per la sottoscrizione digitale del verbale prima della chiusura del procedimento e per

il successivo invio alla Segreteria dell'Organismo da parte dello stesso Mediatore.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di Mediazione, in conformità dell'art.43 del D.Lgs. n.82 del 2005.

Art.9

(Il procedimento misto)

Negli incontri svolti con alcuna delle parti in presenza ed altra in collegamento da remoto, le parti ed i rispettivi legali, al fine di ottenere la validità di titolo esecutivo dell'accordo di mediazione raggiunto possono decidere, di comune intesa, di sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata il verbale finale contenente l'accordo di mediazione, o in alternativa di ricorrere alla sottoscrizione autografa del verbale di mediazione e dell'accordo avanti il Mediatore designato.

CAPO IV – IL MEDIATORE

Art.10

(Elenco dei Mediatori)

L'ODM si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Ivrea, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

L'elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art.11

(Il Mediatore)

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo, non sospeso, e deve aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore deve possedere altresì i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art.20-bis primo comma, nn.1), 2) 3 3) del Codice Penale;
- non essere stato destinatario di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, secondo comma, del Codice Penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art.20-bis, primo comma, nn.1), 2) e 3) del Codice Penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art.335 bis del Codice di Procedura Penale;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dall'ordinamento professionale.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla

valutazione nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di Euro 250.000,00.

Il Mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda ed al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco dei Mediatori nel rispetto della disciplina posta dal D.M. 24.10.2023 n.150 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori.

Art.12

(Funzioni e designazione del Mediatore)

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

Il Mediatore deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Ivrea e può essere inserito dall'Organismo in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie sulla base delle competenze dichiarate dal mediatore stesso.

Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e della competenza del Mediatore.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, ad identificare la necessaria

competenza professionale che appare maggiormente idonea. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di particolare difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza e, in tale ambito, potrà nella scelta essere valutato il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, dell'eventuale grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte e del numero di mediazioni svolte con successo).

Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione o quando il Responsabile dell'Organismo ritiene di dover disattendere l'indicazione concorde delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri predeterminati dall'Organismo.

Compiuta l'assegnazione il Responsabile dell'Organismo fissa il luogo e la data del primo incontro che dovrà tenersi non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore, l'Organismo procederà alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri predeterminati.

In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo – per giustificato motivo – la sostituzione del Mediatore ed in caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile provvede alla nomina di un altro Mediatore l'Organismo procederà alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri predeterminati.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n.28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza e imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente Regolamento.

Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha facoltà di potersi avvalere di uno o più Consulenti Tecnici anche iscritti negli Albi del Tribunale ed esperti della materia; la nomina del Consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal Consulente e redatto sulla scorta delle Tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore ovvero, in assenza, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del D.P.R. n.115/2002 e dal D.M. n.182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art.13

(Obblighi del Mediatore – Incompatibilità – Garanzie di imparzialità)

Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- α) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- β) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- χ) se egli stesso o il coniuge ha una causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- δ) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza;
- ε) se è tutore o curatore di una delle parti;
- φ) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del Regolamento

dell'Organismo di Mediazione, del Codice Etico, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art.815 primo comma numeri da 2 a 6 c.p.c..

Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità ed adesione al Codice Etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità.

All'uopo dichiara:

".....di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il Responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle funzioni".

In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

CAPO V – LA MEDIAZIONE

Art.14

(Il procedimento di Mediazione)

Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità di un "mediatore ausiliario".

Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore; in presenza di particolari condizioni (che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere rappresentate da una particolare complessità delle questioni controverse, dal rilevante numero delle parti, dalla concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione), e qualora il Mediatore ne ravvisi la necessità, il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro può essere eventualmente esteso nell'ambito della medesima giornata al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione ai primo incontro.

Nei casi di cui all'art.5 primo comma e 5 quater del D.Lgs. n.28/2010, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Al termine di ciascun incontro il Mediatore da atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

Ogni parte può richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione soltanto a seguito del pagamento delle indennità dovute per il primo incontro di mediazione, e nel caso delle parti chiamate soltanto a seguito dell'adesione al procedimento.

Le richieste di rinvio devono essere motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il Giudice procede ai sensi dell'art.5 secondo comma o dell'art.5-quater, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

Il predetto termine, nel caso di cui al comma 8 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 9, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il Giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art.5, secondo comma, o dall'art.5-quater, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010.

La proroga ai sensi dei commi 8 e 9 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 9 le parti comunicano al Giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art.15

(Proposta del Mediatore)

Quando le parti non raggiungano un accordo il Mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, concordemente, in qualunque momento del procedimento, le parti possono chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione il Mediatore non può formulare la proposta.

Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'art.13 del D.Lgs. n.28/2010.

Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative; salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, coadiuvato dal personale amministrativo addetto all'Organismo di mediazione, comunica alle parti per iscritto, ed in una forma comprovante la ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.

Le parti fanno pervenire al Mediatore e all'Organismo di mediazione, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art.16

(Conclusione del procedimento di mediazione)

Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del Mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
- d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma il processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere; nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di Mediazione.

Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità, e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto digitalmente dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal Mediatore.

Le parti ed i loro avvocati collegati da remoto cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme siano apposte senza indugio.

In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale redatto e trasmesso dal Mediatore non osta al deposito dello stesso presso la Segreteria dell'Organismo ed alla chiusura del procedimento.

Il processo verbale viene redatto in un numero di originali pari al numero delle parti, oltre all'originale che è depositato e viene conservato presso la Segreteria dell'Organismo.

Quest'ultima ne rilascia copia alle parti che eventualmente la richiedano.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art.17

(Obbligo di riservatezza)

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato; a tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il Mediatore, le Parti, il Responsabile dell'Organismo di mediazione e il personale addetto alle funzioni amministrative e di segreteria e tutti coloro che intervengano al procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito il giuramento decisorio.

Il Mediatore, il Responsabile dell'Organismo di mediazione e i componenti della Segreteria, i Consulenti Tecnici, siano essi parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo di mediazione dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente ai Mediatori inseriti nei propri elenchi ed alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, secondo le previsioni di cui all'art.41 D.M. n.150/2023.

La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art.8 bis, quinto comma, del D.Lgs. n.28/2010 e dall'art. 16 quarto comma del D.M. n.150/2023.

Art.18

(Compenso per il mediatore)

Il compenso per il mediatore allo stesso corrisposto dall'Organismo di Mediazione per la prestazione resa è determinato nella misura del 70% delle spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Art.19

(Efficacia esecutiva dell'accordo)

Ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che viene sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità previste dall'art.15 del presente Regolamento costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art.480 c.p.c. secondo comma.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico; con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art.20

(Regime tributario)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ad eccezione delle indennità e spese di mediazione previste nel presente Regolamento ed alle spese per il rilascio di copie di cui al Regolamento di Contabilità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ivrea.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 100.000,00 (Euro 100.000,00); in caso contrario l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

CAPO VI – VALORE DELLA LITE E INDENNITA'

Art.21

(Valore della lite)

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt.10 e 15 del codice di procedura civile; quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendano indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma precedente del presente articolo.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal primo comma del presente articolo, o le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal primo comma del presente articolo, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengano nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi precedenti, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art.22

(Indennità)

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive, che comprende:

- α) le spese di avvio del procedimento di mediazione;
- β) le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore.

Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- Euro 40,00 per le liti di valore sino ad Euro 1.000,00
- Euro 75,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino ad Euro 50.000,00
- Euro 110,00 per le liti di valore superiore ad Euro 50.000,00 ed indeterminato.

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- Euro 60,00 per le liti di valore non superiore ad Euro 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso
- Euro 120,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino ad Euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio
- Euro 170,00 per le liti di valore superiore ad Euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto.

Sono altresì dovute le eventuali spese vive – diverse dalle spese di avvio – costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copie dei documenti consentiti.

Gli importi relativi alle spese di avvio ed alle spese di mediazione, oltre alle indicate spese vive diverse dalle spese di avvio, devono essere versati al momento del deposito dell'istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione, ed il procedimento non prosegue, sono dovuti esclusivamente gli importi sopra indicati per le spese di avvio e per le spese di mediazione.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella di cui all'allegato A) del D.M. n.150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione.

In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella di cui all'allegato A) del D.M. n.150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella di cui all'allegato A) del D.M. n.150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione.

Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la Tabella di cui all'allegato A) del D.M. n.150/2023 si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione di valore immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in

considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del Mediatore alle parti.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.28/2010, ovvero quando è demandata dal Giudice, l'indennità di mediazione e le ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all' allegato A) del D.M. n.150/2023 e devono essere corrisposte non oltre la conclusione del procedimento di mediazione.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come parte unica.

Art.23

(Patrocinio a spese dello Stato)

L'Organismo di Mediazione assicura, alle condizioni e nei termini di cui al capo II bis del D.Lgs. n.28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, fatta eccezione per le controversie aventi ad oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui quando la cessione non appare fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che rileva quale luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente ex art.4 D.Lgs. n.10/2010.

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e la parte ammessa non è tenuta a corrispondere all'Organismo di Mediazione sia l'indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione che le ulteriori spese

di mediazione dovute per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea che ne ha deliberato l'ammissione anticipata.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

L'Organismo di mediazione tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.

Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

NORMA DI CHIUSURA E NORME TRANSITORIE

Art.24

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Legislativo n.28/2010 unitamente al Decreto del Ministro della Giustizia 24.10.2023 n.150 – ed altri successivi - demandati dall'art.16 secondo comma e dall'art.17 quinto comma dello stesso Decreto Legislativo.

Art.25

(Entrata in vigore ed applicazione)

Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo di Mediazione ed al Codice Etico e di Condotta, viene trasmesso presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.150/2023.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione con provvedimento del Responsabile del Registro.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO A – TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

L'Organismo di Mediazione, in quanto organismo pubblico costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea, adotta le tabelle delle spese di mediazione di cui all'allegato A) del D.M. n.150/2023 e l'art.31 del medesimo decreto.

1. INDENNITA' DOVUTE PER IL PRIMO INCONTRO

(Importi indicati al netto dell'Iva)

<i>VALORE DELLA CONTROVERSIA</i>	<i>SPESE DI AVVIO EX ART.28 C. 4</i>	<i>SPESE DI PRIMO INCONTRO EX ART.28 C. 5</i>	<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>
Fino ad Euro 1.000,00 ed indeterminato basso	Euro 40,00	Euro 60,00	Euro 100,00
Da Euro 1.001,00 ad Euro 50.000,00 e indeterminato medio	Euro 75,00	Euro 120,00	Euro 195,00
Oltre Euro 50.000,00 e indeterminato alto	Euro 110,00	Euro 170,00	Euro 280,00

2. INTEGRAZIONI DOVUTE DOPO IL VERSAMENTO INIZIALE E DA VERSARE OLTRE A QUELLE INIZIALI

MEDIAZIONI VOLONTARIE

(Importi indicati al netto dell'Iva)

<i>VALORE DELLA CONTROVERSIA</i>	<i>PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE EX ART.28 C.7 E 30 C.1</i>	<i>OLTRE PRIMO INCONTRO SENZA CONCILIAZIONE EX</i>	<i>OLTRE PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE EX</i>
----------------------------------	--	--	--

		<i>ART.30 C.3</i>	<i>ART.30 C.2</i>
Fino ad Euro 1.000,00	Euro 22,00	Euro 20,00	Euro 25,00
Da Euro 1.000,01 ad Euro 5.000,00	Euro 44,00	Euro 40,00	Euro 50,00
Da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00	Euro 187,00	Euro 170,00	Euro 212,50
Da Euro 10.000,01 ad Euro 25.000,00	Euro 352,00	Euro 320,00	Euro 400,00
Da Euro 25.000,01 ad Euro 50.000,00	Euro 660,00	Euro 600,00	Euro 750,00
Da Euro 50.000,01 ad Euro 150.000,00	Euro 1.133,00	Euro 1.030,00	Euro 1.287,50
Da Euro 150.000,01 ad Euro 250.000,00	Euro 1.463,00	Euro 1.330,00	Euro 1.662,50
Da Euro 250.000,01 ad Euro 500.000,00	Euro 2.563,00	Euro 2.330,00	Euro 2.912,50
Da Euro 500.000,01 ad Euro 1.500.000,00	Euro 4.103,00	Euro 3.730,00	Euro 4.662,50
Da Euro 1.500.000,01 ad Euro 2.500.000,00	Euro 4.873,00	Euro 4.430,00	Euro 5.537,50
Da Euro 2.500.000,01 ad Euro 5.000.000,00	Euro 6.963,00	Euro 6.330,00	Euro 7.912,50
Indeterminato basso	Euro 1.254,00	Euro 1.140,00	Euro 1.425,00
Indeterminato medio	Euro 1.188,00	Euro 1.080,00	Euro 1.350,00
Indeterminato alto	Euro 1.133,00	Euro 1.030,00	Euro 1.287,50

3. INTEGRAZIONI DOVUTE DOPO IL VERSAMENTO INIZIALE E DA VERSARE OLTRE A QUELLE INIZIALI

MEDIAZIONI OBLIGATORIE

(Importi indicati al netto dell'Iva)

<i>VALORE DELLA CONTROVERSA</i>	<i>PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE EX ART.28 C.7 E 30 C.1</i>	<i>OLTRE PRIMO INCONTRO SENZA CONCILIAZIONE EX ART.30 C.3</i>	<i>OLTRE PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE EX ART.30 C.2</i>

Fino ad Euro 1.000,00	Euro 17,60	Euro 16,00	Euro 20,00
Da Euro 1.000,01 ad Euro 5.000,00	Euro 35,20	Euro 32,00	Euro 40,00
Da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00	Euro 149,60	Euro 136,00	Euro 170,00
Da Euro 10.000,01 ad Euro 25.000,00	Euro 281,60	Euro 256,00	Euro 320,00
Da Euro 25.000,01 ad Euro 50.000,00	Euro 528,00	Euro 480,00	Euro 600,00
Da Euro 50.000,01 ad Euro 150.000,00	Euro 906,40	Euro 824,00	Euro 1.030,00
Da Euro 150.000,01 ad Euro 250.000,00	Euro 1.170,40	Euro 1.064,00	Euro 1.330,00
Da Euro 250.000,01 ad Euro 500.000,00	Euro 2.050,40	Euro 1.864,00	Euro 2.330,00
Da Euro 500.000,01 ad Euro 1.500.000,00	Euro 3.282,40	Euro 2.984,00	Euro 3.730,00
Da Euro 1.500.000,01 ad Euro 2.500.000,00	Euro 3.898,40	Euro 3.544,00	Euro 4.430,00
Da Euro 2.500.000,01 ad Euro 5.000.000,00	Euro 5.570,40	Euro 5.064,00	Euro 6.330,00
Indeterminato basso	Euro 1.003,20	Euro 912,00	Euro 1.140,00
Indeterminato medio	Euro 950,40	Euro 864,00	Euro 1.080,00
Indeterminato alto	Euro 906,40	Euro 824,00	Euro 1.030

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

- 1)** L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (art.28 D.M. n.150/2023).

Al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione, ciascuna parte (da intendersi come centro di interessi) deve versare:

- (i) le spese di avvio come stabilite dall'art.28 comma 4 D.M. n.150 /2023;
- (ii) le spese di mediazione di primo incontro come stabilite dall'art.28 comma 5 D.M. n.150/2023;

(11) le eventuali spese di convocazione delle parti (Euro 11,46 Iva inclusa per ciascuna comunicazione inviata con raccomandata a.r.).

2) Quando il procedimento si conclude al primo incontro senza conciliazione sono dovute da ciascuna parte soltanto le spese di cui alla Tabella 1.

3) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione possono essere maggiorati fino al 20% in relazione all'esistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

-particolare esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

-particolare complessità delle questioni oggetto della procedura, tale da incidere sull'impegno richiesto al mediatore che potrà essere valutato anche tenendo in considerazione (ma non solamente) il numero degli incontri svolti.

4) Il valore della controversia, in base al quale è individuato lo scaglione di riferimento e, conseguentemente, l'ammontare dell'indennità, è determinato a norma degli artt.10 e 15 del codice di procedura civile.

Esso viene indicato nella domanda di mediazione, e nell'atto di adesione che introduca un'ulteriore domanda.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni occorrenti per la determinazione del valore della controversia, ovvero le parti non concordano sulla misura, o, infine, quando il valore viene indicato senza rispettare i criteri previsti dall'art.29 primo comma D.M. n.150/2023 il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della controversia può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o segnalazione del mediatore, quando sopraggiungono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

- 5) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO B – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il (la) sottoscritto (sottoscritta) _____, nato (nata) a _____

il _____ residente in _____

codice fiscale _____

premesso che

- è stato parte del procedimento di mediazione n. _____ svolto dinanzi all'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione

esprime

le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

- a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore:
- b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo incontro con il mediatore:
- c) chiarezza e facilità d'uso dei moduli forniti dall'Organismo di Mediazione:
 - 0 insufficienti
 - 0 sufficienti
 - 0 buone
 - 0 ottime
- d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione:
 - 0 insufficienti
 - 0 sufficienti
 - 0 buone
 - 0 ottime
- e) efficienza e professionalità del mediatore:
 - 0 insufficienti
 - 0 sufficienti

0 buone

0 ottime

f) grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato:

0 insufficiente

0 sufficiente

0 buono

0 ottimo

g) eventuali considerazioni e suggerimenti